



# CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## **DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA TECNICA**

**N°32 del 05/03/2020 registro generale**

**N.2 del Servizio**

**Oggetto:**

**RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA - ORDINANZA 27  
DEL 02.03.2020**

L'anno duemilaventi addi cinque del mese di marzo nel proprio ufficio.

Determina N°32 del 05/03/2020

Oggetto: RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA - ORDINANZA 27 DEL 02.03.2020

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamata** l'ordinanza n. 27 del 02.03.2020 (notificata in data 05.03.2020) per sanzione amministrativa e ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in assenza di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata presso l'unità immobiliare al piano sottotetto di via Montello n. 3;

**Preso atto** che la suddetta ordinanza prevede il pagamento della sanzione amministrativa pari ad € 1.000,00 come previsto dall'art. 6-bis, quarto comma, del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i.;

**Vista** l'istanza inoltrata dalla sig.ra...*omissis*....in data 06.03.2020 prot. n. 2555, con la quale richiede la rateizzazione della sanzione amministrativa;

**Visto** l'art. 26 della Legge 24.11.1981 n. 689 che dispone che *“L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.”*

**Richiamato** altresì l'art. 27 della Legge 24.11.1981 n. 689 che dispone *“decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso”*.

**Ritenuto** di consentire la rateizzazione in questione, suddivisa in quattro rate, considerando che in ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento e decorso inutilmente il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione;

**Preso atto** che è stato riportato il favorevole parere di regolarità contabile da parte del Responsabile Area Finanziaria ex art. 49 del TUEL 267/2000;

Visto:

- ✓ il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;
- ✓ il D.P.R. 6.6.2001 n. 380;
- ✓ il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

## **DETERMINA**

- 1) **Di dare atto che** la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Di accogliere** la richiesta di rateizzazione citata in premessa con le modalità a seguito indicate.
- 3) **Stabilire** le seguenti modalità:
  - a) il pagamento della sanzione amministrativa dovrà avvenire in quattro distinte rate secondo le seguenti scadenze ed entità:
    - 1° rata pari ad € 250,00 entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza 27/2020, pertanto entro il 04.04.2020;
    - 2° rata pari ad € 250,00 entro 120 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza 27/2020, pertanto entro il 03.07.2020;
    - 3° rata pari ad € 250,00 entro 210 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza 27/2020, pertanto entro il 01.10.2020;
    - 4° rata pari ad € 250,00 entro 300 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza 27/2020, pertanto entro il 30.12.2020;
  - b) in ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione
  - c) In caso di mancato versamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
  - d) in caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune potrà inoltre incamerare la cauzione suddetta e si procederà coattivamente ai sensi del R. D. 14.04.1910, n. 639 e della Legge 24.11.1981 n. 689.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato Digitalmente**

**DE MICHELE MARIA GRAZIA**